

Altopascio, li 05 Aprile 2018

All'attenzione del responsabile dell'Ufficio Urbanistica e S.u.a.p.
E p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE URBANISTICA FINALIZZATA AD UN
AUMENTO DELL'ALTEZZA MASSIMA PER IL COMPARTO 10 DELLA TAVOLA 12
ZONA PRODUTTIVA ALTOPASCIO 1 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
(DETERMINAZIONE N. 127 DEL 26/02/2018).

I sottoscritti Orlandi Fabio e Marconi Simone, in qualità di Consiglieri Comunali, in ordine al provvedimento di cui all'oggetto osservano quanto segue:

La variante riguarda un'area industriale adiacente alla Riserva Naturale del Lago di Sibolla. Su tale comparto produttivo grava un vincolo paesaggistico che impone un'altezza massima degli edifici di 12 metri, rispetto alle altre aree industriali del Comune in cui, invece, è consentito raggiungere l'altezza massima di 14 metri.

La limitazione a 12 metri, evidentemente, si giustifica con l'obbiettivo di evitare, nelle aree circostanti la Riserva Naturale, l'aggravamento di una situazione già in parte compromessa dalla vicinanza della zona industriale, così come la vicinanza dell'autostrada.

La Riserva del lago di Sibolla, istituita con Delib. C.P. n. 48 del 28.05.1996, è classificata tra i siti di importanza comunitaria (Direttiva Habitat 92/43/CEE), è inserita nella rete europea "Natura 2000", designata zona speciale di conservazione (ZSC-ZPSIT5120018) e, con D.M. n. 305 del 21.10.2013, dichiarata zona umida di interesse internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Alla Conferenza dei Servizi non si sono presentate né la Regione (Ente gestore attuale), né la Provincia di Lucca (Ente che ha istituito la Riserva e ne ha curato la gestione fino a poco tempo fa). Dagli stessi Enti, a quanto pare, non sono pervenute nemmeno proprie determinazioni o contributi.

L'unico Ente presente, la Soprintendenza, ha rilasciato il proprio nulla-osta, per quanto riguarda l'altezza del fabbricato, sulla base di un presupposto errato: "... si propone un'altezza di non oltre 23 metri con l'effetto dell'allineamento dell'edificato limitrofo...". Quando, invece, l'edificato limitrofo appare di altezza in linea con le previsioni dello strumento urbanistico in essere e, comunque, sicuramente assai inferiore a 23 metri.

Si chiede, quindi, di rivalutare la variante in oggetto perché suscettibile di incidere negativamente sull'ambiente e sugli aspetti paesaggistici della Riserva Naturale, perché basata su presupposti errati, perché creare un precedente significherebbe poi, anche all'interno della zona di rispetto, dover riconoscere tale diritto a chiunque ne abbia necessità.

Orlandi Fabio

Marconi Simone

(C.A.P. Gruppo Lago N. 13)
CONSIGLIERE